

- 17) Il canone applicato è pari a quello della precedente concessione demaniale, rivalutato in base agli indici Istat comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove previsto.
- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 21) Tenuto conto della nuova ripermimetrazione come da Verbale di Riunione del 25.01.2018 che ha determinato una rimodulazione dei precedenti lotti, il manufatto di facile rimozione, in origine previsto nel lotto oggi inglobato nell'odierno lotto 4, rientra nella nuova conformazione del lotto 6, nonchè che preliminarmente alla previsione della nuova conformazione sia il presente titolo di subingresso in sanatoria al precedente concessionario, Tiziana Angelini nella qualità di Curatore Fallimentare della società ex Pennile Srl, alle aree si come risultanti al momento dell'atto notarile in occasione di aggiudicazione definitiva del complesso aziendale oggetto Sentenza di fallimento del Tribunale di Ascoli Piceno n. 30/2016 del 26.05.2016, il concessionario si impegna alla presentazione della domanda concessoria inserendo in seno al lotto 6, nella odierna conformazione con puntuale elaborato planimetrico, la previsione del citato manufatto di facile rimozione che in quanto tale viene espunto dal nuovo lotto 4 così come risultante all'esito della citata ripermimetrazione.
- 22) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F23.**

IL CONCESSIONARIO

Ondamarina snc

di Malavolta Remo & C.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti n. 25.

Ancona, addì 18.12.2020

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL CONCESSIONARIO

Ondamarina snc

di Malavolta Remo & C.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'UFFICIALE ROGANTE

Dot. Luca Grisostomi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 31/12/2020 al n° 1822 serie 1 con l'esazione di euro 314,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 02-22 del registro

Concessioni - Anno 2020

N. 1737 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visto in particolare l'art.8, 3° comma lett. m) della legge 84/94;

Considerato che con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016, l'Autorità Portuale si è trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa ai Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;

Vista la licenza n. 3/2016 del 26.04.2016, rep. 5, registrata all'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 27.04.2016 al n. 711 serie 3, intestata alla ditta Pennile Srl, C.F. 01542740442, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 755,90 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in Via Fiscoletti allo scopo di mantenere manufatti prefabbricati per complessivi mq. 630,81 (con soppalco di mq. 56,90) - area scoperta di mq. 125,09 il tutto adibito a officina meccanica navale;

Vista l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 reg. Cod. Nav. in data 12.01.2016 relativa al mantenimento delle modifiche interne al fabbricato;

Vista la licenza di subingresso n. 22/2016 del 30.12.2016, registrata all'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 30.12.2016 al n. 1791 serie 3, intestata a Tiziana Angelini, nella qualità di Curatore Fallimentare della società ex Pennile Srl, C.F. NGLTZN72T63H588W, recante nel corpus del testo la Sentenza di fallimento del Tribunale di Ascoli Piceno n. 30/2016 del 26.05.2016;

Vista l'istanza presentata dal sig. Malavolta Remo in qualità di legale rappresentante della società Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C. C.F./P.IVA 01289690446 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti n. 25, prot. n. ARR-1215 in data 31.01.2020 e successive integrazioni, da ultimo la documentazione acquisita al prot. n. ARR-13566 in data 23.11.2020;

Visto l'atto a rogito del notaio Avv. Cristiana Castallo rep. n. 16912, racc. 8192, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 22.10.2018 al n. 4047 serie 1T, in occasione di aggiudicazione definitiva del complesso aziendale oggetto Sentenza di fallimento del Tribunale di Ascoli Piceno n. 30/2016 del 26.05.2016;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria dell'importo di € 350,00, assunta al prot.ARR-6481-05_06_2020;

Visto l'avvenuto pagamento del canone demaniale marittimo dovuto per il periodo dal 23.10.2018 al 31.12.2019 dell'importo complessivo di € 1.214,88, richiesto con atto di accertamento n. 02-180/19 del 24.12.2019;

Vista la polizza fidejussoria n. 172410971 emessa in data 20.11.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di San Benedetto del Tronto per l'importo di € 2.500,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 390367624 emessa in data 11.07.2019 dalla società Generali Italia S.p.a. - Agenzia di San Benedetto del Tronto - per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico, nonché relativo atto di dichiarazione n. 003 emesso in data 02.12.2020 per l'importo di € 250.000,000 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centralew;

Considerato che la fattispecie è inquadrabile nell'ambito applicativo dell'art.46 del Cod. Nav. e dell'art. 30 Reg. Cod. Nav.;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 15.10.2020 PR_APUTG_Ingresso0056708_20201015 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale

Vista la Delibera presidenziale n. 274 del 25/11/2020 recante la nomina dell'ufficiale rogante per temporanea sostituzione del Segretario Generale, già designato ai sensi dell'art 9 Reg. Cod. Nav. con Delibera presidenziale n. 24 del 06/02/2018;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E in sanatoria
ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav.

Alla società **Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C.**

codice fiscale 01289690446

per il periodo dal 23.10.2018 al 31.12.2019 (scadenza naturale della originaria concessione), il subingresso nella licenza di subingresso n. 22/2016 del 30.12.2016, registrata all'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 30.12.2016 al n. 1791 serie 3, intestata a Tiziana Angelini, nella qualità di Curatore Fallimentare della società ex Pennile Srl, C.F. NGLTZN72T63H588W, relativa alla originaria licenza n. 3/2016 del 26.04.2016, rep. 5, registrata all'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 27.04.2016 al n. 711 serie 3 intestata alla ditta Pennile Srl, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 755,90 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in Via Fiscaletti allo scopo di mantenere manufatti prefabbricati per complessivi mq. 630,81 (con soppalco di mq. 56,90) – area scoperta di mq. 125,09 il tutto adibito a officina meccanica navale

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove previsto;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 15) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 16) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.